

$$\frac{A_{12}}{4I_3}$$

Paolo Lepore

**Riflessioni sui rapporti burocratico–legislativi
tra Oriente ed Occidente
nel tardo impero romano**



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4955-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2012

07 *Premessa*

CAPITOLO I
ANTICHE E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

09 *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano*

CAPITOLO II
TECNICHE E INDIRIZZI DI POLITICA LEGISLATIVA
TRA LE DUE *PARTES IMPERII*

101 *CTh. 11.8.1: alcune considerazioni in margine ai rapporti legislativi tra le due partes Imperii nel IV secolo d.C.*

149 *CTh. 10.19.7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*

CAPITOLO III
ORIENTAMENTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI
TRA LE DUE *PARTES IMPERII*

187 *In margine ad Ammiano Marcellino 26.5.8-14*

CAPITOLO IV
VARIA

207 *Codex Theodosianus e i 'parentes non genuini' di Iacobus Gothofredus*

231 *Indice analitico degli Autori*

Premessa

«Le débat est ouvert depuis longtemps»; così, nell'ormai lontano 1955, scriveva Jean Gaudemet a proposito dello studio dei rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel Tardo Impero romano (J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi P. De Francisci* 2, Milano 1956, p. 319, ora in *Études de droit romain* 1, Napoli 1972, p. 169).

Seppure con diverso impeto, seppure conoscendo alcuni momenti di discontinuità, se non di vero e proprio arresto, tale dibattito è proseguito sino ai nostri giorni, concorrendo ad alimentare, in modo significativo, considerata l'indubbia 'centralità' del tema, l'articolato e profondo processo di rinnovamento che, in particolare modo negli ultimi decenni, ha interessato gli studi sulla tarda antichità (un'assai documentata discussione in D. VERA, L. CRACCO RUGGINI, E. FENTRESS, A. SCHIAVONE, C. LEPELLEY, G.W. BOWERSOCK, *Antico e tardoantico oggi*, in *Rivista Storica Italiana* 114, 2002 e in G. CRIFÒ, *Centralità del diritto nell'esperienza della Tarda Antichità*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-23 novembre 2007, a cura di U. CRISCUOLO e L. DE GIOVANNI, Napoli 2009) per cui – prendo in prestito le efficaci parole di sintesi di Lucio De Giovanni – «intere aree d'indagine sono state scoperte e indagate, nuovi problemi sono venuti alla luce, categorie interpretative che sembravano punti fermi della storiografia sono state ridiscusse o sovvertite»; ogni «...segmento di quest'epoca [è stato] profondamente rivisitato, utilizzando tutte le tecniche che le scienze relative al mondo antico propongono oggi all'attenzione dello studioso» (L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, Codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007).

Ciò nonostante, occorre riconoscere che l'affermazione di Jean Gaudemet, laddove voleva significare e rimarcare, al tempo stesso, il 'carattere aperto' del dibattito, conserva appieno la sua attualità. Per quanto, infatti – va detto – la maggioranza della storiografia appaia

propensa a riconoscere che le costituzioni emanate in una *pars Imperii*, pur risultando, formalmente, intestate a tutti gli Imperatori in carica, non si applicavano in modo automatico anche nell'altra *pars*, il quadro dottrinale si presenta tutt'altro che omogeneo e le contrapposizioni appaiono ancora numerose e significative.

Anche in considerazione di tale 'apertura' e diversità di impostazioni e di soluzioni, mi sono convinto che possa rispondere a qualche utilità ripubblicare i miei lavori dedicati, per l'appunto, al tema dei rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel Tardo Impero romano. Tali lavori, infatti, per quanto risalenti a diversi anni orsono, mi sono sembrati conservare sia per l'impostazione di metodo seguita sia per le principali conclusioni formulate un'oggettiva attualità; in ogni caso, il riproporli all'interno di un contesto e di un quadro organici e unitari mi è sembrato potesse costituire il modo migliore per indurre ad una riconsiderazione degli stessi e del cammino interpretativo che vi è alla base e, al contempo, per suscitare una riflessione su eventuali future prospettive di indagine.

Ciò, per quanto nei miei intendimenti i destinatari 'elettivi' di queste pagine siano gli studenti del Corso di Storia del diritto romano da me tenuto per incarico presso la Facoltà giuridica di Como-Varese, Corso la cui 'parte speciale' dedicata all'età tardo imperiale, ha negli scorsi anni in grande parte attinto proprio da queste pagine.

Un'ultima annotazione: ho voluto che i testi qui raccolti ricalcassero la versione originaria; uniche deroghe: l'inserimento di alcuni – ritengo utili e doverosi al tempo stesso – aggiornamenti di carattere bibliografico e l'apporto di alcune correzioni di forma (in alcuni casi richieste-mi dall'Editore) e l'eliminazione di qualche imprecisione o refuso.

Capitolo I

Antiche e nuove prospettive di ricerca

Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano*

1. – La questione della suddivisione dell’Impero romano in una *pars Orientis* e in una *pars Occidentis* può essere considerata da prospettive diverse.

In particolare, essa acquista grande rilievo sia sotto l’aspetto politico-amministrativo sia sotto quello normativo. Come ebbe ad ammonire Gian Gualberto Archi: «importante da parte dello storico è di non confondere tra loro gli argomenti utili all’analisi dell’uno e dell’altro aspetto, sebbene sia evidente la connessione di questi»¹.

Stante una simile premessa – e anche per eliminare ogni possibile equivoco – occorre subito puntualizzare che il presente lavoro vuole fornire uno strumento valido per l’approfondimento del secondo dei due aspetti summenzionati; l’intento è di predisporre, innanzitutto, una originale e, mi auguro, il più possibile completa rassegna delle teorie elaborate in passato dalla dottrina tradizionale e dei risultati ai quali sono pervenute alcune più recenti ricerche in ordine ai rapporti legislativi tra l’Impero d’Occidente e quello d’Oriente; quindi, di prospettare una nuova linea di indagine.

Si discute se, nonostante la contemporanea presenza di più imperatori, fosse ipotizzabile la vigenza tra Oriente ed Occidente di un regime di automatismo legislativo in forza del quale le *generales leges*²

* In *SDHI*. 66 (2000), pp. 343-398.

¹ G.G. ARCHI, *Aspetti giuridici dell’Occidente posteadosiano*, in *AARC*. V, Città di Castello 1983, p. 86 nt. 28 (= *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*², Cagliari 1987, p. 18 nt. 28).

² Come ha, correttamente, osservato D. MANTOVANI, in *Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*. Atti del Convegno internazionale, Napoli, 21-23 novembre

emanate in una parte avrebbero trovato immediata ed automatica applicazione anche nell'altra³; oppure se sia da ritenere che il regime normalmente vigente fosse quello opposto della indipendenza legislativa e che, in conseguenza dell'avvenuta divisione dell'Impero, l'Oriente e l'Occidente avessero proceduto sul piano normativo in modo separato, con la conseguenza che ogni Augusto avrebbe legiferato in maniera autonoma rispetto al collega o ai colleghi ed esclusivamente per il territorio posto sotto il suo controllo.

Se è indubbio che il tema ha da sempre trovato spazio negli scritti dei romanisti⁴, è altresì vero che si sono dovuti attendere gli anni Cinquanta del secolo scorso e il cambiamento di rotta intrapreso da una storiografia fino ad allora principalmente assorbita dall'interesse per il diritto romano classico⁵ perché lo stesso fosse fatto oggetto di una più attenta ed ampia analisi⁶.

In effetti, non si può non notare come la gran parte degli studiosi si sia occupata della questione unità-divisione legislativa solo incidentalmente, ora dedicandovi brevi accenni in opere manualistiche, ora

2007, a cura di U. CRISCUOLO e L. DE GIOVANNI, *Tavola rotonda*, Napoli 2009, p. 401, è questa la locuzione che si riscontra nelle fonti, mentre quella *lex generalis (leges generales)*, inusuale in dottrina, in realtà, non risulta attestata.

³ «Quanto alla applicabilità territoriale delle costituzioni, è chiaro che il problema non sorgeva per le *leges*[...]che fossero espressamente limitate dal riferimento a determinate prefetture o province». Così. A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*¹¹, Napoli 1997, p. 140 nt. 11.3.1. Cfr., tra gli altri, anche J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi P. De Francisci* 2, Milano 1956, 323 nt. 2 (= *Études de droit romain* 1, Napoli 1972, p. 135 nt. 2); ID., *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et V^e siècles*², Sirey 1979, p. 23 nt. 2; G. CERVENCA, *Il Dominato*, in AV.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*² (sotto la direzione di M. TALAMANCA), Milano 1989, 596. Cfr., da ultimo, anche S. PIETRINI, *Sui rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente*, in *SDHI*. 64 (1998), p. 521 nt. 7 e D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in AV.VV., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, p. 525.

⁴ Notava, già nel 1955, J. GAUDEMET, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*. 21 (1955), p. 319 (= *Études de droit romain* 1 cit. p. 169), come il dibattito su questi temi fosse 'ouvert depuis longtemps'.

⁵ Rinvio, sul punto, alle riflessioni di F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, p. 278. Si v. anche S. MAZZARINO, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*², Milano 1990, 3.

⁶ Mi riferisco, in particolare, agli studi condotti sull'argomento da M.A. De Dominicis e da J. Gaudemet; al riguardo, si v. *infra* p. 20 ss.

trattandone in maniera poco più che epidermica a margine di altri argomenti.

Ci si è, quindi, accontentati in molti casi di prospettare soluzioni generiche e non esaurientemente motivate, avanzate più per intuizione che sulla base di un approfondito esame critico-esegetico delle costituzioni imperiali.

Le contrapposizioni in dottrina sono numerose e operanti a diversi livelli.

Quella di fondo sussiste tra i fautori dell'unità normativa, da una parte, e i fautori della duplicità normativa, dall'altra.

Inoltre, nell'ambito di questi ultimi vi è diversità di opinioni circa la «natura» del separatismo legislativo.

Mentre per alcuni questo avrebbe avuto «carattere assoluto», per altri non avrebbe escluso che le singole costituzioni, oltre che nella *pars* ove emanate, potessero, in un secondo momento, trovare applicazione anche nell'altra.

Divergenze di interpretazione riguardano poi la 'portata' di tale processo di «generalizzazione», ovvero la maggiore o minore frequenza da attribuire allo stesso.

Da ultimo, sempre tra i sostenitori del dualismo normativo, è dato di cogliere un importante distinguo per quanto concerne l'individuazione del *dies a quo* della divisione tra Oriente ed Occidente, nonché in relazione alla vigenza o meno della stessa a seconda che si consideri la legislazione

di un collegio imperiale piuttosto che di un altro.

2. – Ma procediamo con ordine.

Pur con un qualche margine di approssimazione proprio di ogni tentativo di ridurre ad un comune denominatore tante diverse soluzioni, quali sono state espresse dai singoli autori, le stesse, in estrema sintesi, possono essere distinte seguendo una tripartizione.

A. Anche dopo la spartizione politica dell'Impero nelle *partes Occidentis* ed *Orientis* il principio tradizionale dell'*unanimitas*

avrebbe continuato a caratterizzare sul piano legislativo i rapporti tra i diversi Augusti e, quindi, le *generales leges* emanate in una delle due parti avrebbero avuto *ipso iure* applicazione anche nell'altra. A riprova di ciò è stato addotto (di solito quale argomento principale, se non, in alcuni casi, unico) il fatto che le *inscriptiones* delle costituzioni emanate in periodo di *partitio Imperii*, riportano, nella quasi totalità dei casi⁷, i nomi di

⁷ Il fatto che la regola non risulti rispettata in tutti i testi, quali ci sono pervenuti nelle diverse compilazioni, sembra essere, il più delle volte, conseguenza di una *damnatio memoriae*. Fra i diversi contributi sull'argomento si v. TH. MOMMSEN, *Die Inschrift von Hissarlik und die römische Sammherrschaft in hirem Titularen Ausdruck*, in *Hermes* 17 (1882), p. 535 ss. (= *Gesammelte Schriften von Th. Mommsen* 6 [1910], p. 314 ss.); J. GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre*, in *Studi S. Solazzi*, Napoli 1948, p. 663 ss. (= *Études de droit romain* cit. 2, p. 84 ss.); ID., *La législation du IV^e siècle: programme d'enquete*, in *AARC*. I, Perugia 1975, pp. 150 e 156 ss. (= *Études de droit romain* 1 cit. pp. 190 e 196 ss.); G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum*, in *Studi P. de Francisci* cit. 3, p. 480 ss.; M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*. 27 (1961), pp. 254 nt. 40, 261 e ivi nt. 58, 270 e ivi nt. 84, 272 nt. 88, 275 nt. 96, 293 nt. 143, 302 nt. 164, 303 nt. 166 (= *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino 1996, pp. 505 nt. 40, 512 e ivi nt. 58, 522 e ivi nt. 84, 523 nt. 88, 526 nt. 96, 543 ss. nt. 143, 553 nt. 164, 554 nt. 166); R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi E. Betti* 3, Milano 1962, p. 43 ss.; ID., s.v. *Licinius (Valerius Licinianus)*, in *Diz.Ep.* IV (1959), p. 979 ss.; C. CASTELLO, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell' 'inscriptio' e della 'subscriptio' di CTh., 8.18.1*, in *AARC*. II, Perugia 1976, p. 40; W. DEN BOER, *La 'damnatio memoriae' des empereurs et la religion romaine*, in *AV.Vv.*, *Transformation et conflicts au IV siècle ap. J.C.*, Colloque organisé par la Fédération Internationale des Études Classiques, Bordeaux 7. au 12 septembre 1970, Bonn 1978, p. 217 ss.; N. PALAZZOLO, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in *Società Romana e Impero Tardoantico* (a cura di A. GIARDINA), 1. *Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, pp. 67 ss. e 643 ntt. 69, 72, 75, 76; G.G. ARCHI, *Milano capitale e la legislazione postclassica*, in *BIDR*. 91 (1988), pp. 87 ss. e 102 ss.; A. LOVATO, *Su di una 'misteriosa' lex in CI. 5,37,22pr.*, in *AARC*. VIII, Napoli 1990, p. 550 ss.; T.D. BARNES, *Athanasius and Constantius: Theology and Politics in the Constantinian Empire*, London 1993, pp. 51 ss., 253 ss. nt. 18; S. CORCORAN, *Hidden from History: the legislation of Licinius*, in *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993, p. 99 ss. (= *Licinius*, in *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government A.D. 284-324*, New York 1996, p. 274 ss.); M. SARGENTI, *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, in *SDHI*. 61 (1995), p. 395. Cfr. anche P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*², München und Leipzig 1912, p. 310 nt. 80; F.M. DE ROBERTIS, *Dal potere personale alla competenza dell'ufficio*, in *SDHI*. 8 (1942), p. 256 nt. 6; ID., *Elementi istituzionali e elementi personali nella configurazione del Principato*, in *RIDA*. 4 (1950), p. 414 nt. 16 (= *Mélanges de Visscher* 3), ora in *Scritti varii di diritto romano (Articoli da riviste e miscellanee)* 2: *Storia del diritto - Diritto pubblico - Epigrafa giuridica*, Bari

tutti i componenti del collegio imperiale. La legislazione si sarebbe posta «come qualcosa che trascende l'iniziativa personale del costituente» e si sarebbe riferita anche a chi in effetti era rimasto estraneo al processo formativo dei vari atti che la costituivano. A legiferare non sarebbero stati i singoli imperatori, ma l'ufficio imperiale nel suo complesso, «un ente impersonale cioè, in cui la volontà di ciascuno dei titolari si obiettivizza e si presenta come una determinazione organica della *istituzione*, [...] un ente superindividuale, astratto ed immutabile», espressione di una sola volontà, pur nella molteplicità dei componenti⁸.

1987, p. 272 nt. 16; T.D. BARNES, *Imperial chronology, A.D. 337-350*, in *Phoenix* 34 (1980), p. 161 nt. 5 e la bibl. ivi cit.; E. VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR.* 84 (1981), p. 111.

⁸ Così F.M. DE ROBERTIS, *Dal potere personale alla competenza dell'ufficio* cit. p. 256 ss.; ID., *Elementi istituzionali e elementi personali nella configurazione del Principato* cit. p. 414 ss. (= *Scritti varii di diritto romano* 2 cit. p. 272 ss.). Dello stesso avviso di F.M. De Robertis, prima e dopo di lui: M. ORTOLAN, *Histoire de la législation romaine, depuis son origine jusqu'à la législation moderne*³, Paris 1851, p. 352; A. DOVERI, *Istituzioni di diritto romano*² I, Firenze 1866, p. 98; TH. MOMMSEN, *Die Inschrift von Hissarlik und die römische Sammherrschaft in hirem Titularen Ausdruck* cit. p. 529 ss. (= *Gesamm. Schriften* 6 cit. p. 308 ss.); ID., *Ostgotische Studien*, in *Neues Archiv. f. altere Geschichte* 14 (1888), pp. 226 ss. e 517 ss. (= *Gesamm. Schriften* 6 cit. pp. 363 ss. e 457 ss.); ID., *Abriss des römischen Staatsrechts* ('Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft' herausgegeben von K. BINDING, erste Abteilung, dritter Teil), Leipzig 1893, qui utilizzato nella traduzione italiana di P. BONFANTE, *Disegno del diritto pubblico romano*² (ristampa anastatica a cura di V. ARANGIO-RUIZ), Milano 1973, p. 417; J.-B. MISPOULET, *Les Institutions Politiques des romains ou exposé historique des règles de la constitution et de l'administration romaines depuis la fondation de Rome jusqu'au règne de Justinien I. La constitution*, Paris 1882, p. 302 e ivi nt. 9; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig 1885, p. 940; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano* 2, Milano 1934, p. 28; E. ALBERTARIO, *Il diritto romano*, Milano-Messina 1940, p. 25; G.I. LUZZATTO, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle Provincie*, in *Scritti C. Ferrini*, Milano 1946, p. 263 ss.; G. GIGLI, *La crisi dell'Impero romano*, Palermo 1947, p. 244; A. GIFFARD, *Précis de droit romain*⁴ I, Paris 1951, p. 66 ss.; H.J. WOLFF, *Roman Law. An Historical Introduction*, Norman 1951, p. 149; A. AYMARD - J. AUBOYER, *Rome et son Empire II*, Paris 1954, p. 454; S. RICCOBONO JR., *Profilo storico del diritto romano* (ristampa anastatica), Palermo 1977, p. 190; U. BRASIELLO, *Storia del diritto romano*, Roma 1967, p. 215; ID., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Roma 1972, p. 217; N. SCAPINI, *Le Istituzioni politico-giuridiche di Roma. Dalle origini alla monarchia assoluta. Appunti delle lezioni di Storia del diritto romano*, Parma 1990, p. 273 ss.; D.G. CRACKNELL - C.H. WILSON, *Roman Law. Origins and influence*, London 1990, 149; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1991, pp. 322 e 355. Cfr. anche CH. MAYNZ, *Elements du*